

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTO DI LEGGE N. 0232

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Romeo.

“Nuove norme per coordinare le funzioni, gli interventi e i compiti di polizia amministrativa sul territorio regionale”.

PRESENTATO IL 04/02/2015

ASSEGNATO IN DATA : 09/02/2015

ALLE COMMISSIONI REFERENTE II

CONSULTIVA IV

ALTRI PARERI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Nuove norme per coordinare le funzioni, gli interventi ed i compiti di polizia amministrativa sul territorio regionale

Relazione

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione normativa ed organizzativa dell'ordinamento italiano che ha portato l'amministrazione comunale e provinciale ad assumere, secondo una visione generale, il ruolo di fulcro e di motore dell'intera macchina amministrativa pubblica. Il punto di partenza può essere individuato nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, con il quale si è provveduto ad effettuare un primo trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato centrale alle Regioni e agli enti locali, processo che è poi proseguito con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 il quale ha trasferito altre analoghe funzioni alle amministrazioni comunali.

In particolare, è importante rimarcare come il citato D.P.R. n. 616 del 1977 abbia provveduto ad attribuire ai comuni una serie di funzioni di polizia amministrativa attraverso le disposizioni dell'art. 9 e degli artt. 18, 19, 20 e 21.

L'esame del contenuto in particolare dell'art. 9 consente di affermare, al pari di quanto sostenuto dalla prevalente dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale, che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una precisa separazione tra i concetti di "pubblica sicurezza" e "polizia amministrativa". Tale visione appare confermata anche a seguito dell'esame del titolo V, capo I, in particolare degli articoli da 154 a 164, secondo cui possiamo dunque affermare che l'art. 9 del D.P.R. n° 616/77, provvede ad attribuire la titolarità delle funzioni di polizia amministrativa agli enti territoriali minori, ed anche a conferire alle regioni, oltre a tale titolarità, anche la delega all'esercizio delle stesse funzioni amministrative dello stato e degli enti pubblici, rappresentando con ciò la naturale conseguenza dell'attribuzione delle funzioni amministrative in via generale ed in funzione del principio di sussidiarietà, nel quadro del sistema costituzionale delle autonomie stabilite dalla costituzione.

Soltanto con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 si sono avuti, in due distinti articoli entrambi rubricati "Polizia amministrativa", i primi riferimenti normativi alla polizia amministrativa: l'art. 9 attribuisce ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane ed alle Regioni la titolarità di tali funzioni nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite, e conferisce alle Regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali si è provveduto, con detto decreto, a delegare alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici, e l'art. 19 attribuisce una serie di funzioni amministrative, di tipo autorizzatorio, previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) ai Comuni, consistenti in attività di rilascio di licenze per lo svolgimento di alcuni mestieri, per la vendita di alcuni beni, per l'accertamento dell'agibilità di luoghi aperti al pubblico, per la gestione di alberghi, ristoranti, ecc.

Si può affermare che attraverso i trasferimenti di funzioni amministrative statali operate dal D.P.R. n. 616 del 1977 la polizia amministrativa si distacca e si separa dalla polizia di pubblica sicurezza; questa ultima rimane interamente alla competenza dello Stato centrale, in quanto direttamente rivolta ad assicurare l'ordine pubblico; la prima invece assume i connotati di "polizia della funzione" nel senso che assolve ad una funzione strumentale alla disciplina dei diversi settori materiali di cui costituisce parte integrante". Con il D.P.R. n. 616, cioè con il riconoscimento agli Enti locali delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie e nei settori di loro competenza, e con l'attribuzione di funzioni prima appartenenti allo Stato, è sostanzialmente iniziato anche quel processo di ampliamento dei compiti delle strutture di polizia locale, che successivamente verrà confermato con il D.Lgs. n. 112 del 1998.

Sulla nozione di sicurezza pubblica, intesa come “condizione di serenità sociale che si raggiunge attraverso la prevenzione dei reati ed il mantenimento dell’ordine pubblico”, anche la giurisprudenza costituzionale ci fornisce una fondamentale indirizzo; nella sentenza 26 luglio 2002 n° 407 la Corte afferma che la “*sicurezza pubblica*” è da configurare in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale o locale, in quanto settore riservato allo Stato, ed in quanto settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico .

Possiamo allora riassumere che “la polizia amministrativa persegue il fine della regolamentazione e del controllo delle attività assunte dallo Stato come inerenti ai propri interessi e svolte come oggetto di specifiche funzioni amministrative”, e che l’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, non ha fatto altro in sostanza che specificare tra una serie di competenze dello Stato e di attribuzioni amministrative quelle che in virtù del principio di sussidiarietà il legislatore ha voluto trasferire ad altri enti locali territoriali, in virtù di una specifica posizione legittimante e funzionale (la vicinanza alla comunità locale), e vista in particolare la necessità di assicurare la speditezza e l’efficacia amministrativa.

L’inserimento della polizia amministrativa locale tra le materie di competenza regionale e la disciplina delle funzioni conseguenti con il presente progetto di legge consente di dare vita al primo testo unico di leggi di polizia amministrativa sul territorio nazionale, non avendo alcuna regione ad oggi provveduto a regolamentare queste attività, continuando le stesse ad utilizzare per la disciplina delle attività in questione un testo unico nazionale, il TULPS Regio Decreto n. 773 del 1931 che appare sotto tutti i punti di vista vetusto, inadeguato ed improntato a regole non certo di semplificazione e sburocrazia che appaiono al contrario oggi sempre più necessarie per lo sviluppo delle attività economiche imprenditoriali.

Al tempo stesso appare fondamentale attraverso il progetto di legge in questione chiarire e costruire una architettura organizzativa che sul territorio regionale sia volta a consolidare uniformemente le funzioni di prevenzione e controllo, definendo l’iter conseguente all’irrogazione delle sanzioni e chiarendo il concetto ed il ruolo di autorità competente per materia .

L’opportunità di realizzare la massima uniformità ed efficienza dei procedimenti vigenti relativi all’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa all’interno della Regione Lombardia costituisce la motivazione principale della elaborazione di un progetto di legge che è unico a livello nazionale nella sua progettazione e nella sua realizzazione .

Il progetto di legge si pone dunque l’obiettivo di fissare gli indirizzi generali secondo cui svolgere le funzioni di polizia amministrativa ed introdurre importanti elementi procedurali di semplificazione dei procedimenti e dei controlli delle attività economiche, secondo una logica di efficienza, supporto alle imprese, sburocrazia dell’apparato procedurale amministrativo, superando la logica di inutili e costose sovrapposizioni di organismi statali chiamati ad operare in funzioni di polizia amministrativa di competenza regionale, con conseguenti errate interpretazioni su ruoli e competenze degli organi dello stato rispetto a funzioni attribuite agli enti locali .

E’ quanto mai indispensabile evidenziare che Regione Lombardia con il presente progetto di legge si presenta come prima regione d’Italia ad adottare una norma organica disciplinante le attività di polizia amministrativa. Si tratta di una iniziativa del tutto nuova il cui approccio e le cui soluzioni legislative contribuiranno a scardinare inutili ed appesantite procedure burocratiche a vantaggio della competitività delle imprese del settore.

La semplificazione proposta non altera in alcun modo la tutela della collettività e la sua incolumità nella fruizione dei servizi del settore in questione, ma anzi consente di superare gli attuali appesantimenti ed interpretazioni non funzionali, nonché le sovrapposizioni operative di organismi dello stato che attualmente sono spesso chiamati in causa proprio perché non esiste una norma regionale unitaria ed organica di polizia amministrativa. Il riferimento e l’utilizzo da parte degli enti locali dell’ormai inadeguato testo unico di leggi di pubblica sicurezza TULPS R.D n° 773/1931, al di là della contraddizione in termini in quanto non più di pubblica sicurezza, si tratta bensì di una materia (la polizia amministrativa) ben definita e staccata dalla stessa Corte Costituzionale rispetto alla sicurezza ed ordine pubblico, ha generato e continua a generare personalismi interpretativi e procedure non omogenee, non funzionali e penalizzanti per le imprese, senza alcun ritorno in termini di efficacia dell’azione amministrativa.

Tenuto conto delle competenze e funzioni attribuite alla Regione dal D.lgs n. 112/98 ed in funzione del principio di sussidiarietà ai comuni dal DPR n. 616/1977 , preso atto delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni che hanno abolito alcuni articoli e norme in materia di polizia amministrativa liberalizzando di fatto le attività conseguenti, il presente Progetto di legge si è concentrato sulla disciplina delle attività ad oggi appartenenti alla sfera della polizia amministrativa e per le quali, come già detto, si fa oggi ancora riferimento ad una norma statale rappresentata del 1931 (il TULPS Regio Decreto n° 773).

Tuttavia la nuova disciplina regionale di polizia amministrativa si caratterizza ancor più per la valorizzazione del ruolo degli enti locali e dei loro rappresentanti e per la conseguente introduzione nell'ordinamento amministrativo regionale di una specifica fattispecie di provvedimento inibitorio posto in capo ai Sindaci. Si tratta delle ordinanze speciali di polizia amministrativa. Tali ordinanze rappresentano uno strumento di assoluta legittimità nella materia della polizia amministrativa, che ricordiamo è stata espressamente attribuita dalla disciplina costituzionale alle regioni ed agli enti locali, e costituiscono la risposta efficace e funzionale, esercitabile in funzione preventiva o in funzione repressiva, a tutti quei comportamenti illegittimi che nell'esercizio delle attività di polizia amministrativa violano:

- le normali regole di convivenza sociale;
- il decoro e la tutela dell'ambiente;
- il disturbo della quiete pubblica;
- la tutela dei beni artistici, storici e culturali;
- le regole del rispetto del bene comune e privato;
- la tutela degli animali e dei soggetti deboli o minori;
- la tutela e sicurezza del traffico urbano;
- la prevenzione della diffusione degli alcolici e del gioco compulsivo tra i minori;
- la tutela dell'incolumità dei cittadini.

Questo speciale potere di ordinanza attribuito al Sindaco consentirà di prevenire e contrastare tutti quei fenomeni sociali, che non sempre riconducibili all'ordine pubblico ed alla sicurezza, rappresentano oggi la maggiore fonte di disagio e di problematiche per la popolazione residente.

Il progetto di legge riserva al tempo stesso particolare cura alla esecutorietà delle ordinanze di polizia amministrativa che da sempre rappresenta il nodo cruciale dell'intervento inibitorio degli enti locali, definendo le linee procedurali di intervento, le responsabilità e gli effetti pratici dell'esecuzione dei suddetti provvedimenti.

Oltre a rappresentare il primo esempio di legge organica di disciplina delle attività di polizia amministrativa elaborato da una regione, il progetto di legge introduce nell'ordinamento amministrativo regionale l'importante istituto delle diffide amministrative, al fine di razionalizzare e semplificare i controlli effettuati sull'attività d'impresa. Proprio attraverso questo nuovo istituto si punta a ridurre il contenzioso in fase di controllo delle aziende e soprattutto si cerca di favorire il controllo stesso verso una logica di prevenzione prima che di repressione, in un'ottica di equo bilanciamento degli interessi d'impresa e della collettività coinvolti.

Le attività dunque che il progetto di legge disciplina sono le seguenti:

1. Le finalità, le funzioni, le autorità competenti, i provvedimenti in materia di polizia amministrativa;
 2. Il Trattenimento e lo Spettacolo rivolto al pubblico, intesi sia come attività principali, sia come attività secondarie e complementari svolte all'interno e contestualmente ad altre attività economiche;
 3. Le Verifiche Tecniche di sicurezza per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti rivolti al pubblico;
 4. Le Manifestazioni temporanee di varia natura ed organizzazione;
 5. Le attività di trattenimento luna park svolte mediante l'utilizzo di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 6. Le attività di spettacolo svolte da circhi , con relativa disciplina dell'utilizzo di animali;
-

-
7. Le attività di spettacolo e trattenimento esercitate da piscine e palestre aperte al pubblico;
 8. Le attività svolte dalle sale da gioco;
 9. Le attività di controllo e la disciplina sanzionatoria per ciascuna attività di polizia amministrativa;
 10. La disciplina generale di fattispecie particolari inerenti lo svolgimento delle attività e la individuazione di requisiti soggettivi specifici per l'esercizio delle attività.

La finalità del progetto di legge è quella di individuare e consentire lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa con le modalità più efficaci e consone al territorio lombardo, realizzando un'efficienza ed economicità dell'azione che ad oggi la normativa nazionale richiamata, in assenza di specifica norma regionale, non sembra poter garantire. E' possibile così realizzare un'armonizzazione delle attività di verifica e controllo per l'intero territorio regionale attraverso il ruolo attivo di coordinamento svolto dalla Regione, senza precludere l'esercizio di determinate funzioni da parte degli enti locali e senza ledere la competenza costituzionale di altri organi dello Stato.

Il progetto di legge è rispettoso dell'attuale assetto giuridico amministrativo regionale e nazionale in materia di attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa.

Attraverso un completo snellimento delle procedure di polizia amministrativa, soprattutto in materia di trattenimenti, pubblico spettacolo, manifestazioni temporanee ed attività multidisciplinari, ed attraverso il ricorso all'istituto giuridico della comunicazione unica regionale, il progetto di legge corre incontro alle esigenze delle imprese verso una sburocratizzazione del sistema procedurale ed al tempo stesso, una valorizzazione del ruolo dei professionisti, il cui intervento è ritenuto snodo fondamentale per la semplificazione delle procedure.

Per questo motivo, in particolare sul tema delle manifestazioni temporanee e del pubblico spettacolo, il progetto di legge prevede il ricorso alle asseverazioni rilasciate dai professionisti per garantire in sicurezza ed incolumità lo svolgimento di attività che ad oggi, con l'applicazione della normativa nazionale del TULPS Regio Decreto n. 773 del 1931, sono spesso oggetto di procedure empiriche e non codificate riguardo l'incolumità.

Rispetto alla normativa nazionale del TULPS, il progetto di legge compie sensibili e grandi progressi di definizione degli ambiti operativi delle singole attività.

In particolare :

- Viene definito lo spettacolo e trattenimento, individuando i caratteri distintivi dell'attività principale e dell'attività secondaria, nonché le modalità di svolgimento di entrambe le forme di spettacolo.
 - Sono individuate le tipologie di attività nelle quali il trattenimento e spettacolo può essere esercitato ed i limiti di effettuazione dello stesso.
 - Viene introdotta la comunicazione unica regionale, affiancata da una relazione asseverata di un tecnico abilitato, per consentire lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo, in aree all'aperto ed in locali.
 - Viene prevista in 300 persone la soglia di capienza fino alla quale è possibile utilizzare, per svolgere un trattenimento e/o spettacolo, la relazione asseverata di un tecnico abilitato unitamente alla comunicazione unica regionale.
-

-
- Vengono definite le verifiche tecniche di sicurezza necessarie per effettuare uno spettacolo o trattenimento in locali, strutture o aree delimitate con capienza superiore a 300 persone.
 - Viene istituita e definita in modo chiaro per le verifiche di sicurezza suddette, la composizione ed il funzionamento di una commissione comunale di natura tecnica, competente per le attività di pubblico spettacolo di competenza comunale.
 - Sono disciplinate in modo puntuale le manifestazioni temporanee e le attività in esse svolte, individuando un percorso procedurale snello e semplificato attraverso l'utilizzo della comunicazione unica regionale e del preavviso di notifica igienico sanitaria che consente finalmente lo svolgimento e la programmazione dei necessari controlli ufficiali in tema di tutela della salute.
 - Sono stati definiti i soggetti legittimati all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni temporanee, prevedendo come presupposto la regolarità amministrativa e fiscale dei soggetti in questione.
 - E' stata prevista una disciplina sanzionatoria specifica e puntuale per ogni attività di polizia amministrativa gestita dal testo unico, abbinando la sanzione pecuniaria con uno specifico atto inibitorio ove ne ricorrano le condizioni.
 - E' stata semplificata la procedura relativa all'attività di agenzia d'affari in riferimento alle moderne forme di attività, definendo al tempo stesso i requisiti ed i documenti necessari a tutela del regolare svolgimento del servizio e dei clienti.
 - Sono stati definiti i parchi di divertimento che utilizzano attrazioni dello spettacolo viaggiante, e le installazioni singole di attrazioni dello spettacolo viaggiante, delineando una procedura semplificata basata sulla comunicazione unica regionale e sulla presentazione contestuale di asseverazioni di tecnici abilitati che assicurano il rispetto delle norme tecniche di sicurezza degli impianti e dell'attrazione utilizzata.
 - E' stato definito l'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela, alla salute ed al benessere degli animali.
 - Sono state quelle attività di spettacolo e/o trattenimento che si svolgono in palestre o piscine, assoggettandole alle medesime disposizioni tecniche e procedurali previste per le attività di spettacolo in sede fissa.
 - Sono stati previsti specifici requisiti soggettivi morali dei soggetti che intendano iniziare un'attività di polizia amministrativa; in particolare è stato previsto a carico del comune l'obbligo di verifica di tali requisiti non solo all'atto dell'inizio attività ma anche almeno una volta all'anno.
 - Si è esplicitata e delineata la procedura del subingresso nelle attività di polizia amministrativa, ispirandosi alle norme civilistiche relative alla cessione d'azienda, superando la vetusta impostazione del TULPS nazionale che lega la licenza alla persona fisica.
-

-
- Nell'ottica di assicurare chiarezza e trasparenza verso le imprese, è stato previsto l'obbligo per il comune di predisporre un piano ordinario di controllo delle attività di polizia amministrativa al fine di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi delle medesime attività.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione nel rispetto delle funzioni attribuitegli dall'articolo 117 della Costituzione promuove un sistema di coordinamento normativo delle attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale ed attribuite ad essa dal D.P.R. n. 616/1977 nonché dal D.lgs n. 112/1998.
2. La Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici chiamati a svolgere attività di vigilanza e controllo nelle funzioni di polizia amministrativa devono organizzare le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e locali.
3. La presente legge disciplina le funzioni amministrative nelle materie attribuite alle regioni dal D.P.R. n. 616/1977 e dal D.lgs n. 112/1998, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, derivanti dall'accertamento di violazioni alle suddette disposizioni di polizia amministrativa, così come previsto dall'art. 117 della Cost. In relazione al procedimento sanzionatorio, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni contenute nel Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Articolo 2

Funzioni di Polizia amministrativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 159 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia Amministrativa locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quale vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
 2. L'autorità di polizia amministrativa è individuata nell'ente locale cui appartengono i poteri legittimanti dello svolgimento delle attività, nonché poteri di controllo delle stesse; in relazione alle funzioni di polizia amministrativa esercitate, gli enti locali perseguono il benessere istituzionale che deve essere garantito alle comunità rappresentate.
 3. Le attribuzioni di polizia amministrativa sono esercitate dal Sindaco quale rappresentante legale pro tempore dell'ente, e dal Dirigente del settore competente individuato da ciascun ente in base al proprio ordinamento organizzativo interno, nonché dal Presidente della Provincia ciascuno per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dal D.lgs n. 267/2000.
 4. In qualità di rappresentante legale dell'autorità di polizia amministrativa è riconosciuto in capo al Sindaco uno specifico potere di ordinanza di polizia amministrativa finalizzato a prevenire o contrastare fenomeni di abusivismo delle funzioni di polizia amministrativa esercitate a danno della collettività rappresentata.
-

Articolo 3

Provvedimenti di Polizia amministrativa

1. I provvedimenti emessi dall'autorità di polizia amministrativa sono immediatamente eseguibili.
2. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine impartito dall'autorità di polizia amministrativa, quest'ultima previa diffida di tre giorni, provvede a disporre l'esecuzione d'ufficio. Le spese conseguenti sono tramesse all'esattore che provvederà al recupero addebitando al trasgressore la somma corrispondente.
3. Per l'esecuzione d'ufficio dei provvedimenti e per gli ordini non rispettati dall'interessato, si autorizza l'impiego della polizia locale che potrà chiedere di avvalersi delle forze di polizia statale.

Articolo 4

Organi ed agenti accertatori

1. Fatta salva la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli altri agenti espressamente abilitati dalla normativa statale vigente all'accertamento di violazioni amministrative, le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni, di cui alla presente legge, sono esercitate dalla polizia locale cui competono la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Articolo 5

Titolarietà delle funzioni amministrative sanzionatorie

1. Le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di polizia amministrativa consistono nella vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, nell'accertamento delle infrazioni, nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nell'esecuzione dei provvedimenti cautelari, nella verifica dell'osservanza spontanea delle sanzioni accessorie e delle ordinanze dell'Autorità e, se del caso, nell'eventuale esecuzione coattiva degli stessi provvedimenti.
 2. Per autorità competente di polizia amministrativa si intendono il Sindaco ed i Dirigenti degli enti locali territoriali secondo le competenze loro attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dai regolamenti organizzativi interni dell'ente. Si intende altresì Autorità competente il Sindaco e il Presidente di Provincia nell'adozione delle specifiche ordinanze di polizia amministrativa di cui all'art. 2 comma 4 ed art. 6 della presente legge.
 3. Nel territorio della Regione Lombardia, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie sono di competenza dei Comuni, sia in forma singola che associata, e delle Province, come previsto dal vigente ordinamento degli Enti Locali.
 4. Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nonché l'adozione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi dell'attività in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute, salute e benessere degli animali, inerenti l'applicazione dei regolamenti CE 852, 853, 854 e 882 del 2004 nello svolgimento dei controlli ufficiali come definiti dalla suddetta normativa comunitaria, spettano all'Autorità sanitaria competente.
-

5. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 alle suddette aziende compete la vigilanza igienico-sanitaria, l'assistenza, la sanità e la sicurezza sociale, a norma della Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

Ordinanze speciali di polizia amministrativa

1. Nei casi in cui dall'esercizio dell'attività di polizia amministrativa derivi o possa derivare un danno o un pregiudizio alla collettività, il Sindaco ed il Presidente della Provincia, sono legittimati ad ordinare con proprio provvedimento speciale la cessazione definitiva o la sospensione per un tempo determinato dell'attività condotta in difetto di titolo di legittimazione, o in violazione di provvedimenti prescrittivi.

2. L'adozione dei provvedimenti speciali da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia, potranno avvenire in funzione preventiva o in funzione repressiva di comportamenti che violano le normali regole di convivenza sociale, il decoro e la tutela dell'ambiente, il disturbo della quiete pubblica, la tutela dei beni artistici, storici e culturali, le regole del rispetto del bene comune e privato, la tutela degli animali e dei soggetti deboli o minori, la tutela e sicurezza del traffico urbano, la prevenzione della diffusione degli alcolici e del gioco compulsivo tra i minori, la tutela dell'incolumità dei cittadini.

3. Le ordinanze del Sindaco o del Presidente della Provincia di cui ai commi precedenti potranno avere contenuto generale ed essere indirizzate alla collettività, oppure potranno avere contenuto determinato in relazione ad esercizi specificatamente individuati sulla base di accertamenti eseguiti dalle forze di polizia che dimostrino le violazioni ed i comportamenti contestati.

4. Unitamente all'adozione dei provvedimenti speciali del Sindaco o del Presidente della Provincia sarà comminata al trasgressore ed in solido al titolare dell'attività, la sanzione pecuniaria prevista dalla presente legge.

5. L'ordinanza speciale del Sindaco o del Presidente della Provincia potrà rivestire anche carattere di urgenza. In tali casi il dirigente responsabile del Servizio competente in materia di polizia amministrativa formulerà al Sindaco o al Presidente della Provincia la proposta di adozione di ordinanza speciale in funzione preventiva o repressiva.

Articolo 7

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti fissati dalla presente legge e per l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si considera:

- a) la gravità della violazione deve desumersi dall'entità del danno o del pericolo che consegue alla commessa violazione, oltre che dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione;
- b) l'opera svolta dal trasgressore ovvero dagli altri soggetti responsabili in solido finalizzata all'eliminazione od all'attenuazione delle conseguenze della violazione è desumibile dalle informazioni contenute nella relazione dell'organo accertatore.

2. Si ha recidiva amministrativa quando il trasgressore commette la medesima ed identica violazione nell'arco dei dodici mesi successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo o per la quale si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

3. I criteri indicati al comma 1 del presente articolo si applicano anche per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla normativa unicamente nell'importo massimo; l'ammontare determinato non potrà essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo dell'importo stesso.

Articolo 8

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli altri soggetti responsabili in solido per la violazione che si trovano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere, in fase di presentazione degli scritti difensivi o, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione il pagamento rateale della sanzione.

2. L'Autorità competente per l'irrogazione della sanzione, valutata la documentazione trasmessa dal richiedente ed espletati eventuali controlli tramite l'organo accertatore, qualora sussistano giustificate ragioni, acconsente alla richiesta di rateazione provvedendo direttamente nell'ordinanza-ingiunzione, a fronte di richiesta pervenuta in sede di presentazione degli scritti difensivi, ovvero tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di richiesta pervenuta successivamente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, nei termini di cui al comma precedente.

Articolo 9

Sanzioni pecuniarie e devoluzione dei proventi

1. Al conferimento delle funzioni amministrative agli Enti di cui all'art. 118 Cost. consegue la potestà sanzionatoria connessa, ferma restando la competenza della Regione in materia di applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, inerenti alle funzioni di amministrazione attiva da essa esercitate.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle attività di polizia amministrativa disciplinate dalla presente legge di Polizia amministrativa sono introitati dai comuni e possono essere destinati al miglioramento dei servizi di controllo, alla formazione specialistica di tutti gli operatori che a vario titolo sono chiamati ad intervenire nella gestione delle attività di polizia amministrativa, nonché alle dotazioni tecnico-strumentali degli organi accertatori.

TITOLO II

TRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Articolo 10

Il Trattenimento e lo Spettacolo

1. Per spettacolo e/o trattenimento deve intendersi qualunque forma di divertimento, distrazione, amenità, intenzionalmente svolto nei confronti del pubblico o di una cerchia ristretta di persone, in rapporto al quale si prospetta l'esigenza che l'autorità competente in materia di polizia amministrativa verifichi il rispetto della normativa ed intervenga, quando necessario, per garantire l'incolumità dei partecipanti sotto i vari profili delle normative interessate.

2. Lo spettacolo ed il trattenimento può essere svolto:

- in forma di attività principale o esclusiva in esercizi aperti al pubblico, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e/o bevande.
 - in forma di attività secondaria e complementare, in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in qualunque altro esercizio aperto al pubblico che eserciti altra attività di natura commerciale o artigianale.
-

3. Lo spettacolo ed il trattenimento possono essere svolti all'interno di circoli privati e associazioni, purché rivolto esclusivamente agli iscritti all'associazione e/o soci del circolo.

4. Lo spettacolo ed il trattenimento secondario possono svolgersi altresì all'interno di attività commerciali, attività svolte in forma artigianale, attività di servizi, purché in forma subordinata rispetto all'attività principale esercitata.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, e nel caso di spettacolo e di trattenimento svolto in forma principale con capienza fino a 300 persone, l'attività può essere svolta previa presentazione di una Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) allo sportello unico per le imprese del comune competente per territorio. Unitamente alla presentazione della C.U.R. l'esercente legale rappresentante dell'attività principale è tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine di appartenenza, con la quale sono asseverate le condizioni tecniche di rispetto di tutte le normative di sicurezza degli impianti, compresa la sicurezza antincendio, le normative relative alla staticità, collaudo e corretto montaggio delle attrezzature utilizzate per lo spettacolo e il trattenimento, compreso le norme sui carichi sospesi, le normative edilizie ed urbanistiche relative alla struttura utilizzata che deve in ogni caso essere in possesso dell'agibilità edilizia. La relazione tecnica dovrà asseverare esplicitamente la capienza massima del locale o l'area recintata eventualmente utilizzata, nel rispetto delle norme tecniche e dei criteri di calcolo relativi, contenuti nella norme di prevenzione incendi vigenti. E' fatto obbligo predisporre ai sensi della legge regionale 10 agosto 2001 n° 13 una relazione di impatto acustico a firma di tecnico fonometrico iscritto all'albo, relativa allo spettacolo e/o trattenimento organizzato.

6. La relazione tecnica, la previsione di impatto acustico, e tutti i documenti di conformità impianti, collaudo, corretto montaggio, nonché le asseverazioni citate al comma 5, dovranno essere tenute a disposizione di qualunque amministrazione competente o forza di polizia che voglia agire in funzione di controllo, presso il luogo dove lo spettacolo e/o trattenimento verrà svolto, ed esibite a richiesta per consentire un efficace controllo in funzione di incolumità dei partecipanti.

7. Lo spettacolo e il trattenimento organizzato e svolto in forma secondaria e complementare non può essere oggetto di autonomo corrispettivo, anche sotto forma di aumento del prezzo del servizio fornito, o del bene venduto, nell'attività principale.

8. Qualora unitamente allo spettacolo e al trattenimento l'esercente voglia somministrare al pubblico direttamente o indirettamente alimenti e bevande, si rende obbligatoria la presentazione della notifica igienico sanitaria ai sensi del regolamento CE n. 852/2004. Per consentire un efficace e corretto svolgimento dell'attività di controllo dell'autorità sanitaria competente rappresentata dalla competente azienda sanitaria locale, l'esercente è tenuto alla presentazione della suddetta notifica direttamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio. Nel caso in cui la somministrazione legata allo spettacolo e al trattenimento sia prevista in giornate festive, l'esercente dovrà inviare alla competente azienda sanitaria entro i precedenti 3 giorni lavorativi, il preavviso di notifica con il quale comunica di voler procedere all'attività di

somministrazione suddetta indicando la data effettiva di svolgimento della somministrazione ; resta fermo in ogni caso l'obbligo di presentazione della notifica igienico sanitaria prevista dal regolamento CE n. 852/2004 prima dell'effettivo inizio della somministrazione.

9. Lo spettacolo ed il trattenimento subordinato svolto all'interno di pubblici esercizi di somministrazione, attività commerciali, attività svolte in forma artigianale, attività di servizi, in forma secondaria rispetto all'attività principale esercitata, non può prevedere qualunque tipo di ballo o danza, non deve prevedere modifiche ai locali ed alle sale dell'attività principale, e deve cessare entro la mezzanotte di ciascuna giornata .

10. Lo spettacolo ed il trattenimento principale può svolgersi all'interno di locali appositamente attrezzati o di aree all'aperto, organizzato da parte di imprenditori regolarmente iscritti al registro delle imprese, o enti non commerciali comunque legittimati ai sensi della normativa vigente ad esercitare l'attività commerciale in forma subordinata e complementare, nel rispetto delle vigenti norme fiscali. I soggetti organizzatori devono essere in regola sotto il profilo fiscale, amministrativo, previdenziale ed assistenziale.

11. Lo spettacolo e il trattenimento principale, qualora organizzato in forma di manifestazione temporanea, che si svolga in strutture o aree aperte recintate, nel caso in cui preveda un'affluenza superiore a 300 persone, è sottoposto ad una verifica tecnica preventiva del rispetto di tutte le normative di sicurezza. La verifica è effettuata da una commissione tecnica nominata annualmente dal Sindaco e gestita a livello comunale, di cui fanno parte rappresentanti delle seguenti amministrazioni competenti ciascuna per la propria materia attribuita dalle norme:

- Comune, nella figura dell' Ufficio tecnico per l'edilizia e l'urbanistica, del comando di polizia locale per i profili di viabilità, dell'Ufficio del commercio e delle attività produttive per i profili relativi ai requisiti soggettivi.
- Comando provinciale vigili del fuoco, per i profili attinenti la sicurezza antincendio.
- Azienda sanitaria locale, per i profili inerenti la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- Agenzia regionale per l'Ambiente, per i profili ambientali in particolare la conformità alle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico.
- Soprintendenza Beni artistici ed architettonici, per i profili attinenti la tutela del patrimonio artistico, storico, architettonico e dei beni culturali in genere.

Il Sindaco potrà nominare come componenti aggiunti della Commissione Tecnica esperti appartenenti ad altre amministrazioni, o professionisti esterni, per specifiche competenze professionali attinenti lo spettacolo e il trattenimento organizzato.

12. La Commissione Tecnica esprime un parere preventivo obbligatorio sulla possibilità di effettuare la manifestazione di cui al comma 10; tale parere deve essere richiesto dall'organizzatore almeno 15 giorni prima dell'evento mediante una specifica richiesta indirizzata al comune competente per territorio ed è reso

dalla Commissione sulla base di una verifica della documentazione tecnica richiesta e di un sopralluogo di verifica che dovrà avvenire il giorno in cui l'allestimento della manifestazione sarà completato.

13. A seguito del sopralluogo della Commissione sarà rilasciato un verbale nel quale sarà espresso il parere complessivo di fattibilità dell'evento che l'organizzatore dovrà firmare assumendosi ogni responsabilità nello svolgimento dell'evento stesso, obbligandosi al rispetto delle prescrizioni di esercizio che la commissione intenderà formulare per un legittimo e sicuro svolgimento del suddetto.

14. Il verbale rilasciato all'organizzatore, firmato da tutti i componenti della Commissione e per accettazione dal suddetto organizzatore, legittima allo svolgimento dell'evento senza ulteriore titolo di legittimazione amministrativo. Qualora durante l'evento l'organizzatore intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo il rispetto della procedura indicata al comma 8.

Articolo 11

Controllo e Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo e di trattenimento subordinato senza la presentazione della CUR o senza la predisposizione dei documenti tecnici e le asseverazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

2. Lo svolgimento dell'attività di spettacolo e di trattenimento secondario in violazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. L'esercizio dell'attività di spettacolo e/o trattenimento principale senza il prescritto parere della commissione tecnica di cui al comma 11 dell'art. 10 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 6.000,00; alla stessa sanzione è sottoposto l'esercente che organizza o consente uno spettacolo o trattenimento in violazione delle prescrizioni di esercizio indicate al comma 8 dell'art. 10.

4. Nei casi in cui si procede all'accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare l'immediata cessazione dell'attività illegittima riscontrata qualora la stessa costituisca potenziale pericolo all'incolumità dei presenti, alla quiete pubblica dei residenti, alla sicurezza stradale e nel caso di forze di polizia statali anche quando costituisca potenziale pericolo all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

5. Il verbale di cui al precedente comma deve essere inviato entro tre giorni al servizio comunale competente il quale adotterà una specifica ordinanza di cessazione dell'attività illegittima, oppure nei casi del comma 8 dell'art. 10 una sospensione dell'attività condotta in difformità a quanto previsto fintanto che non siano ripristinate le condizioni di legittimità, da accertarsi prima della revoca del provvedimento di sospensione.

TITOLO III

AGENZIE DI AFFARI, LUNA PARK E CIRCHI

Articolo 12

Agenzie d' Affari

- 1.** Fermo restando le singole discipline normative speciali che regolano le attività di mediatore immobiliare, agente immobiliare, agente di commercio, spedizioniere e trasportatore per conto terzi, configura attività di agenzia d'affari, l'attività svolta da chiunque si interponga nella trattazione di un affare commerciale tra il venditore e l'utilizzatore finale del bene o del servizio al fine di trarne un vantaggio anche economico.
- 2.** L'attività di agenzia d'affari può essere svolta da soggetti imprenditori iscritti al registro delle imprese, in possesso di regolare partita IVA e nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale.
- 3.** Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, per lo svolgimento di una attività di agenzia d'affari non è richiesta una sede fissa ed una specifica destinazione urbanistica della sede stessa.
- 4.** Il soggetto esercente l'attività di agenzia d'affari è tenuto ad annotare le generalità dei clienti con i quali conclude l'affare, la data, la tipologia del medesimo ed il corrispettivo ottenuto in un apposito registro che l'esercente ha l'obbligo di mettere a disposizione o far visionare a qualunque forza di polizia in sede di controllo, anche quando l'attività fosse svolta senza una sede fissa.
- 5.** L'attività di agenzia d'affari può essere iniziata immediatamente a seguito di presentazione di una C.U.R. allo sportello unico per le imprese; analogamente è soggetta a CUR la modifica o la cessazione dell'attività. L'amministrazione comunale, previa specifica delibera dell'organo di gestione, potrà stabilire per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari la sottoscrizione da parte del titolare o legale rappresentante dell'attività di specifica polizza annuale fideiussoria di responsabilità civile, a tutela e garanzia dei clienti nello svolgimento degli affari intermediati, di massimale adeguato alla tipologia degli affari condotti ed in ogni caso non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni).

Articolo 13

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

- 1.** L'installazione di una attrazione dello spettacolo viaggiante ai fini di trattenimento pubblico comporta la presentazione da parte del gestore dell'attrazione o dell'utilizzatore, dalla C.U.R. allo sportello unico per le imprese del comune ove avviene l'installazione.
 - 2.** Al fine dell'esercizio dell'attività, l'installazione di una attrazione dello spettacolo viaggiante comporta la presentazione da parte del gestore dell'attrazione o dell'utilizzatore, della CUR presso lo sportello unico per le imprese del comune ove avviene l'installazione.
-

3. Nel caso in cui l'installazione di una attrazione dello spettacolo viaggiante avvenga su area pubblica l'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento della preventiva concessione di suolo pubblico.

4. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante fino ad un massimo di tre su aree pubbliche o private, non delimitate e prive di strutture ed attrezzature per lo stazionamento del pubblico è subordinata alla presentazione della C.U.R. accompagnata dalle seguenti documentazioni:

- Dichiarazione di collaudo della attrazione effettuata dalla ditta costruttrice o da professionista tecnico strutturista competente.
- Codice identificativo di Registrazione dell'attrazione.
- Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti utilizzati ad opera della ditta installatrice.
- Dichiarazione di approntamento dei mezzi antincendio a firma di tecnico abilitato competente.

Il legittimo esercizio dell'attività comporta per il gestore o proprietario dell'attrazione, in aggiunta alla presentazione della CUR ed al possesso dell'eventuale concessione di suolo pubblico, l'obbligo di tenere presso il luogo di esercizio dell'attività il certificato di corretto montaggio dell'attrazione medesima, a disposizione di ogni autorità competente alla verifica e controllo dell'attività. In ogni caso l'installazione fino a tre attrazioni dello spettacolo viaggiante può avvenire su area pubblica o privata solamente quando sia garantita una distanza minima tra le attrazioni che consenta l'intervento di mezzi antincendio e/o di pronto soccorso ed intervento.

5. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante oltre il numero di tre costituisce un parco di divertimento denominato "Luna Park" per il cui funzionamento si rende necessario il rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 10 della presente legge.

6. Nel caso di installazione ed esercizio di un Luna Park, solo a seguito di parere positivo espresso dalla commissione tecnica comunale di cui all'art. 10 della presente legge, ciascun titolare o gestore dell'attrazione dello spettacolo viaggiante potrà presentare la C.U.R. allo sportello unico per il commercio e per le imprese, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni eventualmente fornite dalla commissione per ogni singola attrazione o in linea generale per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 14

Circhi e spettacoli con animali

1. L'esercizio di attività a fini di trattenimento e spettacolo, che comportano l'esibizione e/o l'utilizzo di animali, potrà avvenire solo nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla tutela del benessere animale di cui al Regolamento CE 2004/882 nonché delle disposizioni nazionali specifiche.

2. Nel caso di attività svolte da Circhi, l'eventuale concessione di suolo pubblico richiesta per lo svolgimento degli spettacoli, potrà avvenire solo previa verifica, effettuata dai competenti servizi veterinari dell'azienda sanitaria, circa il rispetto delle condizioni di benessere animale da parte del circo.

Articolo 15

Controllo e Sanzioni

1. L'esercizio delle attività previste al titolo III del presente testo unico senza la presentazione della CUR o senza la predisposizione, o messa a disposizione, dei documenti tecnici e delle asseverazioni previste dagli artt. 12, 13 e 14 relativamente a ciascuna attività, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00. Unitamente alla sanzione pecuniaria, nei confronti dell'attività iniziata senza la presentazione della C.U.R., o priva di un documento tecnico indispensabile a dimostrare la sicurezza dell'attività esercitata, l'organo accertatore ne dà comunicazione entro due giorni all'ufficio o ente competente per materia al fine dell'emissione dell'ordinanza di cessazione immediata dell'attività. Qualora l'organo di controllo valuti ed accerti che le mancanze di cui sopra comportino la necessità di intervenire immediatamente per la tutela ed incolumità della collettività, ordina la cessazione immediata dell'attività nel medesimo verbale di accertamento e contestazione.

2. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale in relazione alla fattispecie accertata, il mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio fornite dalla commissione comunale di vigilanza in sede di verifica di incolumità comporta per il trasgressore la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.000,00. L'autorità di controllo che ha riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio suddette, ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività a meno che non sia possibile da parte del trasgressore sanare immediatamente, entro comunque il termine massimo di 48 ore, il mancato rispetto della prescrizione attraverso la messa in opera o messa a disposizione del documento richiesto o di quanto prescritto dalla commissione.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITA'

Articolo 16

Piscine e Palestre

1. Ferme restando le disposizioni normative regionali specifiche per le attività di Piscina e Palestra, qualora nei locali sede delle suddette attività, anche se gestite in forma di associazione e/o circolo privato, siano effettuati trattenimenti rivolti a chiunque anche non associato, è fatto obbligo da parte dell'esercente il rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del presente Testo Unico.

2. Le piscine pubbliche o private, anche facenti parte di strutture ricettive, aperte al pubblico, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei clienti sono soggette alle disposizioni del presente testo unico relativamente alla presentazione della relazione tecnica o alla acquisizione del parere della commissione comunale rispettivamente se abbiano capienza inferiore o superiore alle 300 persone.

Articolo 17

Giochi e Sale da Gioco

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2013 n. 8, l'esercizio dell'attività di sala ed ambiente da gioco è soggetta alla presentazione al Suap competente di una Comunicazione Unica

regionale. All'interno delle sale ed ambienti da gioco, legittimati ad operare nel rispetto della eventuale localizzazione urbanistica comunale effettuata, possono essere installati e fatti funzionare apparecchi da intrattenimento e gioco e possono essere esercitati giochi di carte o di società purchè non configuranti giochi d'azzardo.

2. Le sale e gli ambienti da gioco legittimati ad operare devono esporre all'interno dell'esercizio la Tabella predisposta dal questore a livello provinciale riportante i giochi vietati.

3. La mancanza della Tabella o la sua mancata esposizione, integra la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 20 comma 2 della presente legge.

4. Qualora all'interno delle sale da gioco l'esercente intenda organizzare e svolgere attività di trattenimento e spettacolo, il medesimo è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del presente Testo Unico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

Requisiti soggettivi

1. Non possono esercitare le attività previste dalla presente legge di polizia amministrativa:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- h) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

3. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti soggettivi devono essere posseduti dai soggetti individuati dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. I requisiti soggettivi devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale, dal legale rappresentante e da eventuale altra persona legittimamente individuata dal titolare in forza di procura come rappresentante dell'azienda o per la gestione di specifici affari, reparti o rami di attività e di azienda.

7. L'amministrazione comunale provvede alla verifica dei requisiti soggettivi in sede di primo inizio dell'attività nonché almeno una volta all'anno.

Articolo 19

Subingresso nelle attività

1. Il subingresso nelle attività di polizia amministrativa disciplinate dalla presente legge avviene mediante presentazione al Suap competente, da parte del subentrante titolare o legale rappresentante dell'azienda, di una Comunicazione regionale nella quale sono attestati il possesso dei requisiti soggettivi ed il rispetto dei requisiti strutturali oggettivi del locale eventualmente utilizzato, per quanto riguarda i profili edilizi, urbanistici, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti.

2. Il subingresso nell'attività può avvenire per atto tra vivi, a seguito di cessione definitiva o affitto d'azienda, oppure "mortis causa". Il subingresso nell'attività per atto tra vivi potrà avvenire solo a seguito di dimostrazione di avvenuta stipula di atto pubblico notarile di cessione o affitto d'azienda nonché dimostrazione di disponibilità dei locali ove si svolge l'attività.

3. La perdita della disponibilità dei locali sede dell'attività, sia in fase di primo inizio sia in fase di subingresso, comporta l'obbligo di trasferire entro tre mesi la medesima in altri locali di cui si acquisisca la disponibilità, pena l'inefficacia degli effetti della comunicazione unica regionale presentata.

Articolo 20

Controllo e Sanzioni

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale in tema di controlli, l'amministrazione competente attraverso il comando di polizia locale e di concerto con il servizio competente per le attività produttive, predispone annualmente un piano ordinario di controllo delle attività di polizia amministrativa al fine di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi delle medesime attività. Il Piano di Controllo prevede le tipologie di attività da sottoporre a controllo sulla base di un criterio, anche a campione, liberamente scelto dall'amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, ed imparzialità, tenuto conto del grado di rischio per la collettività rappresentato dalle attività sottoposte a controllo.

2. Ferme restando le disposizioni sanzionatorie specifiche previste dai precedenti titoli, ogni altra violazione prevista alle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

Articolo 21

Esecutività delle Ordinanze

1. L'inottemperanza alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 7 della presente legge, comporta oltre all'applicazione della specifica sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

2. L'autorità competente alla denuncia è legittimata altresì all'adozione del provvedimento di sequestro amministrativo con conseguente apposizione dei sigilli e chiusura del locale e/o attività nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza non ottemperata.

Articolo 22

Diffida amministrativa

1. Fatta salva la disciplina speciale eventualmente prevista, allo scopo di favorire un rapporto di collaborazione fra amministrazione ed attività d'impresa, è introdotto nell'ambito delle attività di polizia amministrativa disciplinate dal presente testo unico, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora sia accertata una violazione di basso impatto, concretamente sanabile entro il termine massimo di dieci giorni dall'avvenuto accertamento.

2. La diffida amministrativa non è applicabile per i procedimenti attinenti la normativa di sicurezza alimentare e di sicurezza sul lavoro e nei casi in cui si renda necessario l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 7 della presente legge.

3. La diffida amministrativa consiste nell'ordine rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione accertata entro il termine di cui al comma precedente. L'ordine a sanare è inserito nel verbale di accertamento ed è notificato agli interessati immediatamente, anche mediante notifica a mano.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non è applicabile in caso di attività svolte senza titolo di legittimazione. La diffida amministrativa non può essere applicata nel caso di una violazione che sia già stata oggetto di diffida nel triennio precedente.

5. Qualora il trasgressore o il titolare legale rappresentante dell'attività, regolarmente ricevuta la diffida amministrativa, non provveda a sanare la violazione accertata entro il termine massimo ordinatogli, allo stesso sarà elevata ed applicata la sanzione pecuniaria prevista nonché ordinata la sospensione dell'attività fintanto che egli non provveda ad adeguarsi a quanto ordinato.

6. Si demanda alla Giunta regionale la predisposizione delle linee guida in materia di diffida amministrativa.

Articolo 23

Clausola di invarianza finanziaria

- 1.** La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.